

**COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 10 Del 01-08-2020

Oggetto: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2020. DETERMINAZIONE ALIQUOTE A VALERE PER L'ANNO DI COMPETENZA
--

L'anno duemilaventi il giorno uno del mese di agosto alle ore 18:30, presso il piano terra dell'edificio scolastico "Giovanni Paolo II" sito in via G. Leopardi, snc, attuale sede del Comune di Monsampietro Morico, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Gualtieri Romina	P	GRECI SIMONE	P
FELICIONI VINCENZO	P	ANTOLINI ROMANO	A
TIBURZI UGO	P	FERMANELLI TARCISIO	A
ANTONINI ANITA	P	PERUGINI ROBERTO	A
GIDIUCCI LORENZO	P	FERMANELLI FRANCESCA	A
D'ANGELO ROMINA	P		

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 4.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CESETTI ALBERTO.

Il Signor Gualtieri Romina, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'argomento di cui in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta della Giunta Comunale

Preso atto della relazione illustrativa dal Sindaco;

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 30/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota Esente per i terreni agricoli,
- 2) aliquota 4 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 3) aliquota Esente per i fabbricati merce;
- 4) aliquota Esente per i fabbricati rurali strumentali;
- 5) aliquota 8,6 per mille per i fabbricati di categoria D escluso i D/10;
- 6) aliquota 8,6 per mille per gli altri fabbricati diversi dall'abitazione principale e sue pertinenze;
- 7) aliquota 7,6 per mille per le aree fabbricabili;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 30/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

- 1) aliquota Esente per i terreni agricoli,
- 2) aliquota 2 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 3) aliquota Esente per i fabbricati merce;
- 4) aliquota Esente per i fabbricati rurali strumentali;
- 5) aliquota 2 per mille per i fabbricati di categoria D escluso i D/10;
- 6) aliquota 2 per mille per gli altri fabbricati diversi dall'abitazione principale e sue pertinenze;
- 7) aliquota 2 per mille per le aree fabbricabili;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentali di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione

disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inefficacia della delibera priva del prospetto a produrre effetto non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) aliquota Esente per i terreni agricoli,
- 2) aliquota 6 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 3) aliquota 10,00 per mille per i fabbricati merce;
- 4) aliquota Esente per i fabbricati rurali strumentali;
- 5) aliquota 10,60 per mille per i fabbricati di categoria D escluso i D/10;
- 6) aliquota 10,60 per mille per gli altri fabbricati diversi dall'abitazione principale e sue pertinenze;
- 8) aliquota 7,6 per mille per le aree fabbricabili;

Con successivi voti favorevoli 7, contrari 0, astenuti 0, resi in forma palese, per alzata di mano, dai sette (7) consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Sindaco Presidente;;

- Presenti: 7
- Voti favorevoli: 7
- Voti contrari: 0
- Astenuti: 0

D E L I B E R A

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) aliquota Esente per i terreni agricoli,

- 2) aliquota 6 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 3) aliquota 10,00 per mille per i fabbricati merce;
- 4) aliquota Esente per i fabbricati rurali strumentali;
- 5) aliquota 10,60 per mille per i fabbricati di categoria D escluso i D/10;
- 6) aliquota 10,60 per mille per gli altri fabbricati diversi dall'abitazione principale e sue pertinenze;
- 8) aliquota 7,6 per mille per le aree fabbricabili;

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito della avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Inoltre, vista l'urgenza di provvedere in merito, con votazione espressa per alzata di mano, e con il seguente risultato: all'unanimità;

- Presenti: 7
- Voti favorevoli: 7
- Voti contrari: 0
- Astenuti: 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del D.Lgs n. 267 del 2000 e s.m.i.

Pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to CESETTI ALBERTO

Il Presidente
F.to Gualtieri Romina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

- È stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);

Monsampietro Morico, 29-12-2020

**IL RESPONSABILE DI
PUBBLICAZIONE**
F.to ()

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata a norma di Legge, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, DLgs. 267/2000;

Il Segretario Comunale
F.to CESETTI ALBERTO
